

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 28 giugno 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 novembre 1999¹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. d

¹ Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:

- c. creare basi giuridiche e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli;

² I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti:

- d. *abrogato*

Art. 5 cpv. 1

¹ Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.

Art. 7 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 6^a, 7 e 9

¹ Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all'elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

- c. diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il diritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto internazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene, l'esecuzione delle pene e delle misure e l'aiuto alle vittime di reati violenti;

¹ RS 172.213.1

- d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

^{6a} Garantisce rapidamente un'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d'assistenza giudiziaria, d'estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva.

⁷ È l'autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento internazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le cause internazionali di diritto successorio e l'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

⁹ Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. A tal fine può far capo a consulenti.

Art. 8 cpv. 1 lett. d

¹ L'UFG dirige tra l'altro:

- d. insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni un casellario giudiziale informatizzato.

Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 2 lett. e- h e j

¹ L'Ufficio federale di polizia (UFP) è il centro di competenza della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- d. *abrogata*

² Per conseguire tali obiettivi, l'UFP svolge le funzioni seguenti:

- e. dirige il Servizio di sicurezza federale;
- f. *abrogata*
- g. fatte salve disposizioni speciali derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione, di armi e di esplosivi;
- h. dirige le ricerche di persone scomparse in Svizzera e all'estero;
- j. dirige il Servizio di coordinamento nel settore dei permessi d'identità e di legittimazione.

Art. 10 cpv. 1 e 9

abrogati

Art. 11 cpv. 2 e 3

² L'UFP è competente a trattare domande e richieste d'informazioni su questioni di polizia, a gestire le relazioni internazionali di polizia in materia di assistenza ammi-

nistrativa e ad assicurare la collaborazione in materia di polizia con i tribunali internazionali.

³ Dirige le ricerche di persone e cose in Svizzera e all'estero.

Art. 17 e 18

Abrogati

II

Modifiche del diritto previgente

Il seguente atto legislativo è modificato come segue:

Ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

Dipartimento federale di giustizia e polizia

1. *Unità dell'Amministrazione federale centrale:*
cancellare

Bundesamt für Raumplanung
Office fédéral de l'aménagement du territoire
Ufficio federale della pianificazione del territorio
Uffizi federal da planisaziun dal territori

Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

1. *Unità dell'Amministrazione federale centrale:*
inserire

Bundesamt für Raumentwicklung
Office fédéral du développement territorial
Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Uffizi federal da svilup dal territori

² RS 172.010.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

28 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz